



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

**COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 21.10.2010.

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituita nel Comune di Creazzo, la Commissione Comunale per lo sviluppo delle condizioni di Pari opportunità tra uomo e donna al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e di pari opportunità nazionali ed internazionali, e per favorire la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione è un organo consultivo del Consiglio Comunale ed ha sede nel Palazzo Comunale.

Art. 2 FINALITÀ

1. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari **attivando** gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne del **Comune** alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
2. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
3. La Commissione valorizza la presenza femminile nel paese attraverso progetti volti:
 - 1) a conoscere le problematiche delle donne;
 - 2) a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro;
 - 3) a promuovere, dove necessario, azioni di solidarietà;
 - 4) a individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne;
 - 5) a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili;
 - 6) a sostenere progetti anti violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Art. 3 FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
 - a) svolge e promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni esistenti;
 - b) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni anche indirette di discriminazione;
 - c) promuove convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica favorendo, l'informazione, le conoscenze relative alla legislazione, e a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
 - d) promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
 - e) vigila, riferendo agli Organi competenti, sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o

violazioni delle leggi di parità;

f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione;

g) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La Commissione Pari Opportunità è composta dai seguenti membri :

a) Sindaco o Assessore comunale con delega alle Pari Opportunità;

b) 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 3 in rappresentanza della minoranza)

c) almeno 3 componenti espressione delle diverse realtà sociali presenti nel territorio con competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale, ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

Le proposte di candidatura dei soggetti di cui alla lettera c) devono essere presentate in osservanza degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.

I membri della Commissione durano in carica per la durata del mandato del Sindaco e continuano a svolgere la loro attività fino al rinnovo della Commissione stessa.

Dopo la nomina dei componenti da parte del Consiglio Comunale e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti di categoria, la Commissione è formalmente insediata con determina di nomina del Sindaco.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della Commissione viene convocata dal Sindaco in accordo con l'Assessore competente e presieduta dall'Assessore stesso.

Nel corso della prima seduta, la Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, un Presidente e un vicepresidente.

Il Presidente rappresenta la commissione, la convoca, mediante l'invio dell'o.d.g. all'indirizzo indicato dai componenti, utilizzando preferibilmente la posta elettronica o il Fax, e ne presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da 1/3 dei componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le proprie decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti e con voto palese.

I componenti che, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre sedute consecutive sono considerati decaduti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della commissione nominato di volta in volta dal Presidente.

Le sedute della commissione possono essere aperte al pubblico su decisione della Commissione stessa.

La commissione ha diritto di accedere a tutte le informazioni necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività.

La Commissione ha facoltà di invitare persone esterne in qualità di esperti.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

Può infine svolgere ogni altra funzione necessaria, o anche solamente utile, per il raggiungimento delle proprie finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 6 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione propone, entro il termine di approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:

- con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 8 STRUTTURE OPERATIVE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Commissione degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.

Il/la Presidente si avvale inoltre dei supporti tecnici comunali e di personale dell'Area Pubblica Istruzione - Cultura – Servizi Sociali per le attività inerenti il suo incarico.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'Amministrazione metterà a bilancio, annualmente, le eventuali risorse necessarie per le azioni propositive e le attività di supporto della Commissione.

La Commissione ha la facoltà altresì di utilizzare fondi eventualmente messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

Art. 1	ISTITUZIONE E SEDE
ART. 2	FINALITÀ
ART. 3	FUNZIONI
ART. 4	COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA
ART. 5	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
ART. 6	RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE
ART. 7	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
ART. 8	STRUTTURE OPERATIVE
ART. 9	DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 10	ENTRATA IN VIGORE